

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI VOLTI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE**

(Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Roma n. 59 del 21/04/2008)

## **ART. 1 FINALITÀ**

Nell'ambito delle iniziative istituzionali di promozione la Camera di Commercio di Roma ha previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti volti alla produzione di energia rinnovabile. A tal fine viene stanziato un fondo complessivo di Euro 500.000,00.

## **ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI - CRITERI DI AMMISSIONE**

Sono ammesse a partecipare all'iniziativa le aziende iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa, così come definite dal D.M. 18 aprile 2005. **(1)**

Non sono ammesse ai benefici:

- le aziende pubbliche;
- le imprese il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da Enti o Aziende pubbliche;
- le imprese che abbiano rapporti di controllo o partecipazione finanziaria con l'azienda fornitrice dei beni oggetto di contributo.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti dovranno:

1. avere la sede legale e/o operativa in Roma e provincia;
2. essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma;
3. avere denunciato l'inizio dell'attività esercitata;
4. essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
5. non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
6. non svolgere attività nei seguenti settori: acquicoltura – industria siderurgica – cantieristica navale – industria automobilistica – fibre sintetiche.

Tutti i requisiti richiamati in questo articolo devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere, a pena di esclusione dai benefici di cui al presente regolamento, fino all'erogazione del contributo.

## **ART. 3 SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'installazione di impianti per la fornitura di energia rinnovabile (eolica, solare, fotovoltaica, da biomasse).

Le spese dovranno essere realizzate tramite acquisto diretto: sono escluse le spese sostenute con il ricorso a contratti di locazione finanziaria.

Le imprese sono obbligate a realizzare gli impianti nella sede e/o unità locale regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Roma.

ART. 4  
**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La Camera di Commercio di Roma, nella concessione di contributi di cui al presente regolamento, si conforma alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato. In particolare, secondo il presente regolamento, i contributi sono assegnati:

- A TUTTE LE PMI CON ESCLUSIONE DI QUELLE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI: ACQUICOLTURA – INDUSTRIA SIDERURGICA – CANTIERISTICA NAVALE – INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA – FIBRE SINTETICHE.  
Detti contributi sono concessi in conformità al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 per gli aiuti di importanza minore “de minimis”: ciò comporta che un’impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica che superino complessivamente e nell’arco di un triennio (calcolabile a ritroso) l’importo massimo di Euro 200.000,00 (Euro100.000,00 per le imprese attive nel settore trasporto su strada). Il suddetto regolamento è applicabile anche alle aziende agricole operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni fissate dal Regolamento medesimo.
- ALLE PMI ATTIVE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI. Detti contributi sono concessi in conformità alle norme del “Regime di aiuto a favore di imprese attive nel settore agricolo” Aiuto n. 241/01, notificato alle Autorità di Bruxelles, da esse approvato e recepito dalla Camera di Commercio di Roma con deliberazione della Giunta n. 79 del 29/07/2005.
- ALLE PMI ATTIVE NEL SETTORE DELLA PESCA. Detti contributi sono concessi in conformità al Regolamento n. 1860/04 del 6 ottobre 2004 ed il loro ammontare concorre al raggiungimento del limite stabilito dalla Commissione Europea in base al quale l’importo complessivo degli aiuti ottenibili dalla singola impresa non può superare nell’arco del triennio Euro 3.000,00.

ART. 5  
**MISURA DEL CONTRIBUTO**

La misura del contributo, per ogni singola azienda, è compresa fra un minimo di Euro 3.000,00 ed un massimo di Euro 30.000,00, ad eccezione delle imprese operanti nel settore della pesca per le quali, in conformità al citato Regolamento n° 1860/04 del 6 ottobre 2004, l’importo complessivo degli aiuti ottenibili non può superare nell’arco del triennio Euro 3.000,00. Tali importi non potranno superare, comunque, il 30% del costo di realizzazione dell’impianto (IVA esclusa).

ART. 6  
**TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di ammissione al contributo, redatte a pena di irricevibilità sul modulo il cui facsimile è allegato al presente Regolamento, dovranno essere trasmesse a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo:

**Camera di Commercio Roma**  
**Ufficio Contributi e Credito alle Imprese**  
**Via de’ Burrò 147 – 00186 Roma**

Sulla busta va riportata la dicitura “Contributi realizzazione impianti 2008”.

Le domande da inviare dal **15/05/2008** al **30/06/2008** dovranno essere accompagnate dai preventivi di spesa del fornitore.

Ai fini del presente Regolamento farà fede quale data di presentazione della domanda quella del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Le domande irregolari o inviate fuori termine verranno respinte.

La Camera di Commercio di Roma non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'impresa, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e/o forza maggiore.

La Camera di Commercio di Roma si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o documentazione aggiuntiva eventualmente necessaria al completamento dell'istruttoria. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dall'impresa entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la definitiva esclusione dal contributo.

#### ART. 7

### **PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Le domande pervenute saranno esaminate in ordine cronologico sulla base della data di spedizione della domanda, attestata dal timbro postale apposto sulla raccomandata.

Completata l'istruttoria, l'ammissione o l'esclusione al contributo è disposta con Determinazione del Dirigente approvata entro 90 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. (2)

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante, oltre alla non ammissione o alla decadenza dal contributo, è esposto alle conseguenze penali e civili previste dalla legge.

#### ART. 8

### **GRADUATORIA DELLE DOMANDE**

La graduatoria delle imprese ammesse al contributo, stilata sulla base dell'ordine cronologico di invio delle domande, verrà pubblicata sul sito internet [www.rm.camcom.it](http://www.rm.camcom.it) entro il 29/9/2008.

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi destinati all'iniziativa.

Saranno respinte le domande pervenute fuori termine, nonché quelle pervenute nei termini ma successivamente alla data di esaurimento dei fondi, qualora questo evento dovesse intervenire anteriormente al 30/06/2008 (data di chiusura del bando).

Qualora lo stanziamento non consenta la concessione integrale del contributo a tutte le domande pervenute, quelle inviate nell'ultimo giorno utile subiranno una riduzione del contributo stesso, secondo criterio proporzionale. Per ultimo giorno utile si intende quello in cui lo stanziamento residuo non è sufficiente a coprire tutte le domande inviate o, altrimenti, quello di chiusura del bando.

#### ART. 9

### **LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Ai fini della liquidazione dei contributi, le imprese ammesse ai benefici dovranno:

- realizzare gli impianti oggetto del contributo entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria. A tal fine fa fede la data risultante dalla fattura;
- trasmettere, entro 30 giorni dall'emissione dell'ultima fattura di pagamento:
  - o le fatture originali quietanzate (più una fotocopia) con timbro e firma del fornitore;
  - o la dichiarazione resa dall'impresa installatrice attestante che gli impianti realizzati contribuiscono in modo determinante al risparmio energetico e/o alla tutela dell'ambiente;

- la nota sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui siano indicati i riferimenti bancari per l'accredito del contributo ( Banca, Agenzia, N° di c/c e codice IBAN).

Le fatture originali verranno controllate e vidimate dall'Ufficio competente con l'apposizione del timbro recante l'ammontare del contributo concesso e saranno successivamente restituite all'azienda.

Al momento della liquidazione del contributo l'impresa richiedente dovrà risultare ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, la Camera potrà verificare d'ufficio i requisiti dichiarati dalle imprese.

## ART. 10 CONTROLLI E REVOCHE

La Camera di Commercio di Roma potrà effettuare controlli, anche a campione, presso le sedi delle imprese finanziate, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

Sulla base dei controlli effettuati, la Camera procederà alla revoca del provvedimento di concessione del contributo in caso di decadenza e/o non sussistenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.

In caso di revoca del provvedimento di concessione, le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

## ART. 11 AVVERTENZE

Ai sensi del D.L.vo 196/2003, i Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dalla Camera di Commercio di Roma sono effettuati in base a precise normative di Legge, in accordo con i relativi regolamenti ed in base al Regolamento per il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari di cui alla delibera di Giunta n° 22 del 14/02/2006.

I dati forniti nel modulo di domanda saranno utilizzati dalla Camera di Commercio di Roma nell'ambito delle proprie attività istituzionali, delle attività connesse all'iniziativa nonché per contattare successivamente l'impresa al fine di valutare la "customer satisfaction" e la validità dell'azione promozionale.

Le finalità e le modalità dei trattamenti rispettano quanto indicato dalla normativa sopra richiamata e vengono effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al Documento programmatico sulla Sicurezza emanato con Decreto Presidenziale n. 9 del 19/03/2008.

Titolare dei Trattamenti è la Camera di Commercio di Roma con sede in Via de' Burrò 147; il Responsabile dei trattamenti eseguiti nell'ufficio competente è il Dirigente pro-tempore dell'Area III.

L'interessato ha diritto ad ottenere, in merito ai dati personali che lo riguardano, informazioni ed eventualmente opporsi al Trattamento, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità dei trattamenti, nonché l'eventuale esercizio dei Diritti previsti dalla normativa vigente in materia di Protezione dei Dati personali, gli interessati possono inoltrare richiesta scritta al Responsabile.

Si rammenta che la Legge non consente l'esercizio dei Diritti dell'interessato in caso di Trattamenti con finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati finanziari nonché alla tutela della loro stabilità.

---

**NOTE:**

**(1)** Con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 il M.A.P. – attuale Ministero Sviluppo Economico – ha aggiornato i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese (PMI), in adeguamento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (in vigore dal 1° gennaio 2005).

Si definisce quindi la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese, costituita da aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In quest’ambito, sono piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e, invece, microimprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (requisiti cumulativi), fatti salvi i concetti di autonomia, associazione e collegamento come disposti dall’art. 3 del decreto stesso a cui si rimanda.

**(2)** A norma dell’Art. 155 del Codice di Procedura Civile “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali....omissis.....”.